

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BCC FELSINEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il pegno rotativo su Prodotti DOP – IGP è una garanzia che può avere ad oggetto prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose e con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto (di seguito entrambi definiti “il Costituente”) assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

I beni vincolati in pegno a favore della banca rimangono nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento del Costituente ed è per questa caratteristica che il pegno può essere definito “non possessorio”.

Tale pegno è disciplinato, oltre che dal contratto, dall'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23/7/2020 (di seguito “Decreto”).

Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previste dal contratto e dalla normativa di riferimento.

Le modalità di costituzione del pegno rotativo sono differenti a seconda del tipo di Prodotto DOP -IGP.

a) Pegno di Prodotti DOP - IGP

Nel caso di Prodotti DOP – IGP, ai fini della costituzione del pegno la banca provvede, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di pegno avente data certa, ad annotare per ogni operazione, sull'apposito registro cartaceo conforme al fac-simile di cui all'Allegato 1 al Decreto, di norma conservato a cura del Costituente (salvo diversa intesa tra le parti), le informazioni previste dal registro stesso. Nel caso di conservazione a cura del Costituente, la banca trattiene una copia del registro cartaceo, certificata conforme all'originale dal Costituente stesso, che forma parte integrante del contratto.

Tale registro cartaceo è annualmente vidimato da un notaio a spese del Costituente.

b) Pegno di particolari Prodotti DOP – IGP (vitivinicoli e olio d'oliva)

Nel caso di Prodotti DOP – IGP vitivinicoli e olio d'oliva (di seguito denominati “Prodotti SIAN”), il pegno si costituisce con la sottoscrizione da parte del Costituente del contratto di pegno avente data certa e con l'annotazione da parte di quest'ultimo nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell'ambito del SIAN, delle informazioni previste dall'Allegato 2 al Decreto.

Attraverso la specifica funzionalità messa a disposizione nei registri telematici, il Costituente, entro il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto di pegno, deve registrare il quantitativo identificabile di Prodotti SIAN sottoposti a pegno rotativo annotando i dati previsti dalla normativa di riferimento.

Il Costituente provvede a comunicare alla banca l'avvenuta registrazione, per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, entro il giorno successivo alla stessa.

Con la sottoscrizione del contratto di pegno la banca concorda con il Costituente la possibilità di ottenere le credenziali d'accesso per la consultazione dei registri telematici di cui sopra.

Principali rischi

Il principale rischio per il Costituente consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita dei beni secondo le forme stabilite dall'art. 2797 cod. civ..

Altri rischi sono:

- la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di pegno;
- la facoltà per la banca di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del Costituente (ad esempio qualora il Costituente non si attenga ai disciplinari tecnici, alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo). In tale caso le unità di Prodotti DOP – IGP sottoposte a pegno vengono affidate alla banca o ad un terzo dalla stessa indicato, ferme restando le annotazioni sui registri di cui sopra;
- in caso di deperibilità dei Prodotti DOC – IGP e conseguente perdita di valore, la facoltà per la banca, previo avviso al Costituente, di chiedere al giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a pegno l'autorizzazione alla vendita degli stessi in conformità con quanto previsto dall'art. 2795 cod. civ. per la vendita anticipata.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI

TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA	in caso di suo ritardo nel pagamento, il garante è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell'obbligato principale in relazione alla tipologia di contratto.
---	--

SPESE DI TRASPARENZA

STAMPA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	POSTA: € 0,94 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
---------------------------------	--------

SPESE DI SERVIZIO

COSTITUZIONE TITOLI A PEGNO	€ 30,00 + € 2,00 per ciascun titolo posto a pegno
RINNOVO TITOLI A PEGNO	€ 2,00 per ciascun titolo posto a pegno
SVINCOLI TITOLI A PEGNO	€ 2,00 per ciascun titolo posto a pegno

SERVIZI VARI - spese e commissioni

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	€ 7,00 Archivio cartaceo in house € 9,00 Archivio cartaceo c/o outsourcer € 3,00 Archivio elettronico
Rifusione spese (ammortamenti, duplicati titoli, solleciti di pagamento, informazioni clientela, referenze bancarie, certificazione interessi...) con comunicazione costo presunto al cliente prima dell'esecuzione del lavoro	Da € 5,00 a € 50000 (per ulteriori approfondimenti e specifiche fare riferimento al foglio informativo degli Incassi e Pagamenti)
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	

	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e a carico del cliente
RECUPERO SPESE VIVE	recupero integrale, nella misura effettivamente sostenuta o reclamata da terzi, secondo le vigenti normative

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite. Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della banca. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Costituente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia produce i suoi effetti sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Previo assenso scritto della banca, la constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione di pegno sui Prodotti DOP - IGP costituiti in garanzia avviene mediante annotazione negli appositi registri.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BCC FELSINEA

Ufficio Reclami

Via Caduti di Sabbiuno n.3 – CAP – 40068 – San Lazzaro di Savena BO

Fax: 051 6037291

e-mail: legale@bccfelsinea.it

pec: legale@pec.bccfelsinea.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Costituente	Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore della banca.
Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte